

IDEE

**LA SENTENZA SUI MAGISTRATI ONORARI AFFERMA
IN MODO CHIARO CHE TRA LA CARTA NAZIONALE
E QUELLA EUROPEA NON C'È RIGIDA GERARCHIA**

Costituzione italiana e diritto dell'Unione: una integrazione sancita dalla Consulta

ORESTE POLLICINO

La sentenza n. 71 del 2026 della Corte costituzionale non va letta soltanto come una decisione sui magistrati onorari. Il caso concreto è importante, ma non è il vero centro della pronuncia. Il suo nucleo più rilevante è altrove: nella ricostruzione, ampia e teoricamente sofisticata, dei rapporti tra Costituzione italiana e diritto dell'Unione europea.

La Corte compie un passo ulteriore in un percorso iniziato quasi dieci anni fa con la sentenza n. 269 del 2017. Allora la Consulta aveva riaperto uno spazio di intervento del giudice costituzionale nei casi di doppia pregiudizialità, cioè quando una legge nazionale appare in contrasto, allo stesso tempo, con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La ragione era chiara: la Carta di Nizza, dopo Lisbona, non è più un catalogo esterno di diritti, ma un testo dotato di "impronta tipicamente costituzionale"; i suoi diritti intersecano largamente quelli garantiti dalle Costituzioni nazionali.

La sentenza n. 71/2026 prende quell'intuizione e la porta a maturazione. La Corte parla di un "parametro integrato" di costituzionalità, composto, nel caso di specie, dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Non si tratta di un semplice rinvio esterno al diritto europeo. È qualcosa di più profondo: l'art. 117, primo comma, Cost. consente

di collocare Costituzione e obblighi europei entro un "comune orizzonte", fino a giustificare, in alcune ipotesi, un vero e proprio "blocco di costituzionalità" integrato.

Qui sta il punto politicamente e giuridicamente più interessante. La Corte prende le distanze dalla vecchia immagine rigidamente dualistica dei rapporti tra ordinamenti, quella che aveva caratterizzato la stagione Granital: due ordinamenti distinti, autonomi, coordinati, con il giudice comune chiamato a disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto europeo direttamente efficace, e la Corte costituzionale confinata soprattutto al ruolo estremo dei controlimiti. Quella costruzione apparteneva a una fase in cui il diritto comunitario era prevalentemente diritto del mercato comune. Oggi, secondo la Consulta, il quadro è diverso. Il diritto dell'Unione non disciplina più soltanto mercato, concorrenza e libertà economiche. Incide su cittadinanza, diritti fondamentali, Stato di diritto, processo, lavoro, indipendenza giudiziaria. La Carta dei diritti fondamentali accompagna le "situazioni" che ricadono nell'ambito di applicazione del diritto Ue; la Corte di Giustizia ha riconosciuto la natura costituzionale dei Trattati sin da Les Verts; i valori dell'art. 2 TUE hanno assunto una portata precettiva crescente. Tutto ciò, scrive la Corte, ha reso il sistema dell'Unione e quelli degli Stati membri "sempre più integrati e interdipendenti". Ma attenzione: integrazione non significa gerarchia. La frase forse più significativa della sentenza è proprio

questa: i sistemi giuridici non sono più rigidamente separati, ma sono "integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia".

È un passaggio essenziale. La Corte non costruisce un monismo europeo nel senso classico della sentenza Costa/Enel, dove il diritto comunitario viene affermato come ordinamento proprio, integrato negli ordinamenti nazionali e destinato a prevalere sulle norme interne incompatibili. Quel principio rimane sullo sfondo come architrave del primato, ma viene costituzionalmente riletto dentro una logica non verticale, bensì cooperativa. La formula più adeguata non è dunque "monismo", ma pluralismo costituzionale integrato. Pluralismo, perché gli ordinamenti restano distinti: l'Unione agisce nei limiti del principio di attribuzione e la Corte costituzionale resta interprete finale della Costituzione italiana. Integrato, perché le competenze si intrecciano, le Carte dialogano, i rimedi concorrono, e il giudice comune può scegliere, secondo il caso concreto, se disapplicare la legge nazionale, sollevare questione di costituzionalità o proporre rinvio pregiudiziale.

La sentenza 71/2026 consolida così il modello del concorso di rimedi. Il sindacato accentrato di costituzionalità non è presentato come alternativa alla disapplicazione, ma come strumento che coopera con l'attuazione diffusa del diritto europeo. Quando il problema ha tono costituzionale, quando vi sono incertezze interpretative, applicazioni amministrative persistenti, contenziosi seriali o impatti sistemici, l'intervento della Consulta può offrire un surplus di certezza, perché produce effetti erga omnes. È la linea già emersa nella sentenza 181 e 15 del 2024: la Corte costituzionale non indebolisce il primato, ma può rafforzarlo rendendolo uniforme, stabile e costituzionalmente mediato. Anche qui si vede la differenza rispetto a una lettura semplificata del primato. La Corte non dice: il diritto Ue prevale e basta. Dice piuttosto: il diritto Ue deve essere effettivo, ma la sua effettività, quando incrocia diritti e principi costituzionali, può essere meglio garantita attraverso una decisione costituzionale capace di rimuovere la norma interna con efficacia

generale. Non è una fuga dal diritto europeo. È una sua costituzionalizzazione interna. Questo spiega anche il ruolo riconosciuto alla Corte di Giustizia. Lussemburgo resta il giudice dell'interpretazione uniforme del diritto Ue, attraverso il rinvio pregiudiziale, definito dalla Consulta "chiave di volta dell'architettura europea". Ma la Corte costituzionale resta il giudice finale della Costituzione italiana e può raccordare diritti europei e principi costituzionali nazionali, purché siano rispettati primato, unità ed effettività del diritto dell'Unione. Il risultato è un equilibrio sofisticato. Non più separazione rigida. Non gerarchia unilaterale. Non controlimiti come unico punto di contatto. Piuttosto, uno spazio costituzionale comune, governato dalla leale collaborazione tra giudice comune, Corte costituzionale e Corte di giustizia. La Corte lo dice espressamente: la leale collaborazione assurge a principio fondamentale dello "spazio costituzionale comune all'Unione e agli Stati membri".

In questa prospettiva, la decisione sui magistrati onorari diventa quasi un banco di prova. La Consulta dichiara illegittima la norma nazionale nella misura in cui faceva conseguire al superamento della procedura di conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall'Ue in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza. Ma il punto sistemico è che la Corte usa insieme art. 24 Cost., art. 117 Cost. e art. 47 della Carta Ue, costruendo una tutela processuale e sostanziale integrata.

La sentenza 71/2026 quindi non è "monistica". È, più precisamente, una sentenza del costituzionalismo integrato europeo. Dice che il diritto dell'Unione non è esterno alla Costituzione, ma neppure la sostituisce. Dice che la Costituzione nazionale non è una fortezza separata, ma neppure una fonte subordinata. Dice, soprattutto, che la tutela dei diritti nell'Europa contemporanea non si gioca più lungo una linea verticale di comando, ma dentro un sistema di interdipendenze costituzionali, nel quale il primato europeo e la garanzia costituzionale nazionale non si escludono: si condizionano, si correggono e, nei casi migliori, si rafforzano reciprocamente.

Diritto all'acqua sempre più "ceduto" ai privati Ma ora l'Italia rischia la procedura d'infrazione

MAURIZIO MONTALTO

Se l'Italia non si adegua alle indicazioni di Bruxelles sul diritto all'acqua, rischia sanzioni economiche e il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Per la Commissione Ue, infatti, la direttiva UE 2020/2184 sulle acque potabili non è stata recepita correttamente. Alla base del disallineamento c'è un progressivo indebolimento della sovranità idrica che, negli ultimi trent'anni, ha orientato la normativa più verso logiche di mercato che verso la garanzia di acqua di qualità e accessibile, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Un processo che si avvia alla conclusione: le gestioni pubbliche e in economia, ancora centrate sui diritti dei cittadini, rappresentano oggi solo il 10% del totale, e vi è un'enorme pressione per azzerarle. Il resto è affidato da lungo tempo a grandi operatori, multinazionali e fondi di investimento. Il disastro

che hanno prodotto è sotto i nostri occhi. Le dispersioni superano stabilmente oltre il 40% e non v'è traccia di un'inversione di tendenza, nonostante le spese per gli investimenti aumentino ogni anno.

Sono questi soggetti a spingere verso aggregazioni e modelli centralizzati, coerenti con assetti industriali su cui il controllo pubblico risulta marginale. Una dinamica che influenza le scelte legislative e regolatorie, delineando una sorta di governo parallelo e tendenzialmente autonomo del servizio idrico. Un problema pure in termini di sicurezza nazionale.

Il fenomeno è particolarmente evidente nel Mezzogiorno, dove la cosiddetta "Rete Sud" sta accelerando i processi di integrazione tra gestori, fagocitando persino la gestione pubblica partenopea.

Dal canto suo, Bruxelles ha acceso un faro sul decreto legislativo 18/2023 – adottato fuori termine, dopo un periodo di riflessione durato due anni e tre governi – evi-

denziando gravi carenze come "la limitazione della portata della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, il rinvio di determinati obblighi, la mancanza dell'obbligo di informare le persone vulnerabili sulle modalità di accesso all'acqua potabile, la limitazione delle deroghe solo a circostanze debitamente giustificate e al periodo più breve possibile, nonché la mancanza di un valore guida per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti dei pesticidi nell'acqua potabile".

Sul fronte interno, il Governo ha preferito concentrare gli sforzi sul riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022), riaprendo un capitolo già chiuso dal referendum del 2011 e dalla successiva sentenza della Corte costituzionale (la n. 199/2012) che aveva stoppato un analogo tentativo di restaurazione. A livello locale, al di là della narrazione pubblica – spesso orientata a contenere le iniziative dei movi-

menti popolari –, le politiche dell'acqua seguono la medesima traiettoria: le Regioni non si impegnano per dar seguito alla direttiva sulle acque potabili, distratte come sono dalle dinamiche del mercato. Al Nord, tra Liguria e Valle d'Aosta, la multinazionale Acea, controllata dalla francese Suez Italia/Veolia, avanza progressivamente sul territorio, acquisendo gestioni e favorendo processi di aggregazione, che rischiano di concentrare il controllo totale della risorsa, a ridosso di un'area – quella francese – già segnata da criticità idriche. In Piemonte, invece, la Regione ha tentato di ridimensionare l'applicazione delle norme europee a tutela del deflusso minimo vitale dei fiumi, sacrificando i diritti umani e quelli della natura a tutto vantaggio delle economie industriali. Ma vi ha posto rimedio la Consulta.

Nel Mezzogiorno, e in particolare in Campania, il quadro non è meno complesso. La Regione rivendica l'avvio di una gestione pubblica

delle fonti idriche, ma nei fatti si è limitata a revocare un procedimento di privatizzazione già censurato dalla Corte dei Conti. Per adesso la partita si è chiusa con un punto a favorevole di Acquacampania S.p.a., società controllata dai Fondi d'investimento americani (Black Rock), che aveva impugnato l'atto. La conclusione è che la gestione delle fonti in Campania rimane nelle mani private. Nella stessa regione resta aperta la partita napoletana: il sindaco del capoluogo ha chiesto il sostegno della Regione per portare alla ri-privatizzazione un servizio idrico che rappresenta, ad oggi, un unicum nazionale per essere stato affidato a un'Azienda speciale.

Nel frattempo, da Bruxelles il segnale resta inequivocabile: senza un adeguamento rapido e sostanziale alla direttiva europea, per l'Italia si profila una nuova procedura d'infrazione, con conseguenze economiche e reputazionali difficilmente evitabili.